



COMUNE DI LONGANO

| | |
|--|----------------------|
| REGIONE MOLISE | PROVINCIA DI ISERNIA |
| GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA | |
| C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 9000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135 | |

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 2 DEL 18-01-2022

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. DENOMINATO FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. A, DEL D.LGS N. 50/2016 - SCADENZA 30/11/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

CIG: Z7434DA669

CODICE UNIVOCO: UFKAZ7

PREMESSO:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 agosto 2010, è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo degli automezzi Comunali, entrato in vigore in data 20/08/2010; che all'art. 2 del Regolamento è stabilito che il parco mezzi è gestito dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il quale, tra l'altro, vigila sull'utilizzo degli automezzi comunali attraverso la fornitura dei carburanti;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio n. 38 del 17/10/2019 con la quale, è stata affidata la fornitura di carburanti per autotrazione alla pompa alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., in adesione all'accordo quadro Consip S.p.A. denominato FUEL CARD 1, per il periodo 1/11/2019 – 24/07/2021;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 47 del 16/08/2021, con la quale, in assenza di nuovo accordo quadro relativo alla fornitura di carburanti per autotrazione, è stata prolungata l'adesione all'accordo quadro Fuel Card 1, fino alla scadenza prevista nel capitolato (33 mesi dall'attivazione dell'accordo) e quindi fino a 24/01/2022,

CONSIDERATO:

che, attualmente è attivo un Accordo Quadro Consip S.p.A. per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 4,

del D.Lgs. n. 50/2016, denominato FUEL CARD 2, della durata di mesi 33 a decorrere dal 30/11/2021 e fino al 30/08/2024;

che, con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo contratto di fornitura ha una durata dalla data di emissione dell'ordine di fornitura e fino al 36° mese calcolato a partire dalla data di attivazione dell'Accordo Quadro, quindi fino al 30/11/2024;

che i fornitori che hanno sottoscritto il suddetto Accordo Quadro sono le ditte:

- 1 – Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede in Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13;
- 2 – Italiana Petroli S.p.A. con sede a Roma Via Salaria, 1322;

che per la provincia di Isernia, il fornitore che ha ottenuto il maggior punteggio risulta essere la Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.(0,1400 contro 0,0641 di Italiana Petroli S.p.A.);

RITENUTO necessario ed urgente provvedere a emettere apposito ordine, in adesione all'Accordo Quadro di cui trattasi, per la fornitura di carburanti per autotrazione per il periodo 24/01/2021 – 30-11-2024;

DATO ATTO che, sulla base dei consumi dell'anno in corso, la quantità presunta di carburante di cui necessita l'Ente per l'intero periodo è pari a litri 28.500,00, considerando benzina e gasolio, per una spesa stimata in € 47.500,00 iva compresa;

- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che
“I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;

- PRESO ATTO:

- che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi . (.);

- che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

- CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, per cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione;

- VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;

- VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;

- VISTO l'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e

periferiche dello stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n. 114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 40.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni telematiche;

PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, l'obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro;

DATO ATTO che l'Ente si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gara;

- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 datato 03/01/2020 prot. n. 24/2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;

- DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;

- ATTESTATA l'insussistenza di motivi di conflitto d'interesse in relazione alle disposizioni degli artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;

- VISTA la legge n. 241/90;

- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;

- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;

- VISTA la legge n. 190/2012;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 1, comma 632, della legge n. 190,2014 ed il relativo decreto attuativo;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
- Di provvedere, con decorrenza 24/01/2022 e fino al 30/11/2024, ad acquistare carburanti per autotrazione presso la ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede in Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13, iscritta al registro delle Imprese di Roma al n. 00435970587, P.Iva 00891951006, in adesione all'Accordo Quadro sottoscritto con Consip S.p.A. denominato "FUEL CARD 2" per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Di stabilire che gli automezzi comunali che si riforniranno di carburante a mezzo di Fuel Card Q8 sono i seguenti:
 - Autovettura FIAT Panda 4X4 targata EB323GC – Servizio Vigilanza – Alimentazione benzina;
 - Autovettura Daihatsu Sirion 4x4 targata DE911JL – Servizio Protezione Civile – Alimentazione benzina;
 - Autocarro Bremach NGR35 targato AF179RE – Servizio Manutenzione – Alimentazione Gasolio;
 - Autocarro Compattatore FIAT IVECO 50 C13 targato CR927KL Servizio N.U. – Alimentazione Gasolio;
 - Scuolabus IVECO 50/E4 Cacciamali targato FE047JD – Servizio trasporto scolastico – Alimentazione gasolio;
 - Scuolabus Iveco Targato BP036PT – Servizio Trasporto scolastico – Alimentazione gasolio;
- **di impegnare**, a tal fine, la somma presunta di € 47.500,00, per la copertura della spesa relativa alla fornitura per l'intero periodo, da imputarsi alle seguenti missioni dei Bilanci relativi agli anni 2022, 2023 e 2024:
3.1.1.103, 4.6.1.103, 9.3.1.103, 10.5.1.103, 11.1.1.103;
- **di provvedere** a emettere apposito ordine per il rilascio delle fuel card necessarie;
- **di dare atto** che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- **di pubblicare**, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano li 18-01-2022

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene

pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 18-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO